

La garanzia volo nella polizza infortuni: nel solco della tradizione

di Giovanni Ramoino

Senza alcun dubbio anche nelle prossime vacanze estive gli italiani andranno in gran numero all'estero, lontano e molto lontano, naturalmente in aereo.

Ci è quindi venuto in mente di esaminare un po' che cosa dicono le polizze infortuni del nostro mercato a proposito dei rischi aeronautici, cercando di immedesimarci in un possibile acquirente.

Ci siamo avvalsi dei testi contrattuali che le compagnie assicuratrici hanno messo su Internet (come da circolare ISVAP n. 533/D del 4 giugno 2004), senza alcuna pretesa di completezza e con le avvertenze che seguono.

Le società assicuratrici sono state scelte del tutto a caso e contraddistinte con lettere dell'alfabeto greco, che non sono le iniziali dei loro rispettivi nomi; le numerazioni degli articoli delle CGA citati sono state cambiate.

I testi sono stati scaricati da internet nel marzo-aprile 2007 e sono evidenziati, in questo articolo, dal carattere corsivo.

Cominciamo con la compagnia Alfa.

L'articolo 3 delle CGA della polizza infortuni proposta su Internet, recita:

“L'assicurazione vale inoltre per gli infortuni subiti durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri, durante voli turistici e di trasferimento, con esclusione dei voli effettuati da aeroclubs o da società di lavoro aereo non in occasione di trasporto pubblico di passeggeri”.

Che la garanzia infortuni aeronautici (in futuro per semplicità la chiameremo “clausola volo”) sia qualcosa di speciale lo si nota subito dalle parole “l'assicurazione vale inoltre”, quasi che, secondo la definizione ormai storica che le polizze danno di infortunio, quello aviatorio non fosse infortunio.

Troviamo poi, con un'espressione ricorrente nella quasi totalità delle polizze, la precisazione “viaggi turistici e di trasferimento”.

Anche qui una piccola anomalia: forse più che comprendere i voli aventi tali caratteristiche, sarebbero da escludere quelli che non siano

di “turismo e trasferimento”.

L'interprete si chiede quali siano quindi i voli esclusi: innanzitutto quelli fatti a carattere professionale da coloro che il codice della navigazione¹ chiama “personale di volo” (piloti, hostess, ecc.), ma queste figure non sono a bordo in qualità di passeggeri, salvo che si tratti di personale – spesso un intero equipaggio – che si trasferisce da un aeroporto all'altro e, in tale stato, non si differenzia dagli altri passeggeri.

Si vogliono quindi probabilmente escludere, con un'espressione che prendiamo a prestito dalla RCA, i voli di “prova, collaudo e dimostrazione”. Anche qui siamo nell'ambito professionale e, di conseguenza, dovrebbe valere il semplice quanto fondamentale distinguo delle polizze infortuni tra “attività professionale dichiarata” e “attività professionale non dichiarata”.

Ci fermiamo qui, perché di supposizioni ne faremo anche troppe in questo articolo.

Vi sono poi le esclusioni, presenti peraltro in tutte le polizze esaminate,

¹ Anche se notorio, ricordiamo che il codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), i relativi regolamenti e leggi connesse disciplinano sia la navigazione marittima sia quella aerea. La parte relativa alla navigazione aerea è stata aggiornata con il d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito www.assinews.it**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

Compagnie, Banche
150,00 euro

Agenti, Broker, altri
110,00 euro



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

Compagnie, Banche
180,00 euro

Agenti, Broker, altri
140,00 euro

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it